

DECRETO N. 22 del 20-05-2014

OGGETTO: “Regolamento relativo alle commissioni incaricate dell’espletamento delle gare per l’esecuzione dei lavori, servizi, forniture e dei connessi collaudi”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 5 giugno 2013. con la quale si dispone il commissariamento dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu per un periodo di mesi 6, ulteriormente prorogabile per ulteriori 6 mesi, con decorrenza dalla data di insediamento del Commissario Straordinario;

Visti i Decreti del Presidente della Regione Lazio:

- n. T00123 del 10 giugno 2013 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario regionale, Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio- Laziodisu, nella persona del Dott. Carmelo Ursino;
- n. T00407 del 05 dicembre 2013 avente ad oggetto “Proroga dell’incarico di Commissario straordinario regionale, Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu;
- n. T00166 del 5 giugno 2014 di proroga per ulteriori 6 mesi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del precedente decreto T00407/2013;

Considerato:

- che l’art.84 del D.Lgs.163/2006 prevede la nomina di un’apposita commissione giudicatrice che, in caso di appalti espletati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa svolga tutte le attività necessarie all’individuazione dell’offerta migliore presentata;
- che, ai sensi del combinato disposto del comma 8 del citato articolo e dell’art.282 del D.P.R 207/2010, all’interno della commissione possono essere inseriti membri esterni al personale dell’Ente;
- che l’AVCP, con parere del 2008, ha confermato la possibilità di “...ove ricorrano particolari condizioni e, nei casi tassativamente previsti” nominare commissari esterni;
- che mentre vige per i dipendenti interni, componenti della Commissione, l’onnicomprendività della retribuzione (Corte dei Conti Campania n.348/2012), ai membri esterni deve essere erogato un compenso che non sia meramente simbolico e svincolato dal carattere professionale della prestazione resa (TAR Puglia-sez.Bari n.2591/2009);

Atteso che, a tutt’oggi, Laziodisu non ha provveduto a regolamentare detta materia e che, quindi, si prospetta come ineludibile la definizione di un apposito regolamento;


Tutto ciò premesso

DECRETA

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare il "Regolamento relativo alle commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per l'esecuzione dei lavori, servizi, forniture e dei connessi collaudi" che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale

Il Commissario Straordinario
Prof. Carmelo Ursino



LAZIODISU
PER COPIA CONFORME

Regolamento relativo alle commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per l'esecuzione dei lavori, servizi, forniture e dei connessi collaudi.

Art. 1 - OGGETTO

- 1) Il presente regolamento disciplina:
 - a) la formazione ed i compiti delle Commissioni di gara per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture;
 - b) la formazione ed i compiti delle Commissione di collaudo per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento si riferiscono:
 - a) alla normativa nazionale: - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (di seguito denominato “ Codice dei Contratti Pubblici”);
 - b) tutte le altre leggi e atti aventi forza di legge inerenti la materia del presente regolamento;
 - c) al Regolamento: - D.P.R 5 ottobre 2010 n.207

Art. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si deve intendere per:

COMMISSIONE DI GARA

- a) un collegio formato da un numero dispari di componenti (massimo cinque) presieduto da un Presidente con la partecipazione di un segretario. A tale collegio è demandato l'esame delle offerte presentate dalle ditte concorrenti, secondo quanto espressamente previsto nella “lex specialis” e dalla normativa vigente sul tema.

COLLAUDO Consiste nell'esecuzione delle seguenti verifiche di natura tecnica e amministrativa:

- a) i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche;
- b) i lavori sono stati eseguiti in conformità del contratto e delle varianti approvate;
- c) i conti ed i documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto con particolare riferimento alla qualità, dimensioni, quantità, forma dei materiali e delle provviste;
- d) i prezzi attribuiti ed i compensi sono regolati secondo le stipulazioni del contratto.

Art. 4 – COMMISSIONE DI GARA: COSTITUZIONE

- 1) Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del **prezzo più basso** (art.82 D.Lgs 163/2006):
 - a) la commissione è costituita da personale interno è composta da 3 membri di cui due in qualità di testi;
 - b) è presieduta dal RUP di riferimento che, infatti, ai sensi dell'art.10 del D.lgs.163/2006 svolge tutte le funzioni relative alle procedure di affidamento.
- 2) Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello **dell'offerta economicamente più**

vantaggiosa (art 83 D.Lgs 163/2006):

- a) La Commissione è costituita preferibilmente da personale interno; in caso di mancanza in organico di specifiche professionalità si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate successivamente..
- b) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- c) La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento.
- d) La commissione è presieduta da un dirigente di LAZIODISU
- e) È nominata , con apposito provvedimento, dal Direttore generale di LAZIODISU
- f) In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
- g) Le Commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare in via prioritaria la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

Art. 5- COMMISSIONE DI GARA: membri

- 1) Non possono essere nominati commissari i dipendenti di LAZIODISU con contratto part-time
- 2) I commissari devono dichiarare che non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti alla selezione, ai sensi dell'articolo 51 del c.p.c. e dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 84 del D.Lgs 163/2006 e sm.i.;
- 3) I commissari di gara, diversi dal presidente, sono selezionati tra i dipendenti LAZIODISU in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) che abbiano competenze tecnico/scientifiche opportune in relazione alle caratteristiche della gara ed all'oggetto dell'affidamento;
 - b) che non svolgano contemporaneamente e per lo stesso affidamento la funzione di Rup (Responsabile Unico del Procedimento) e/o progettista o direttore dei lavori;
- 4) La Commissione può essere integrata con professionalità esterne nei seguenti casi :
 - a) accertata carenza in organico di adeguate professionalità,
 - b) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione al D.Lgs.163/2006 in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate:
 - **per servizi e forniture:** nel caso di interventi di particolare importanza quali interventi di elevata complessità sotto il profilo tecnologico ovvero interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; si considerano servizi e forniture di particolare complessità quelli di importo superiore a 1.000.000 di euro
 - **per lavori:** opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità. Si considerano lavori di speciale complessità quelli di importo superiore a 25 milioni di euro.
- 5) I commissari esterni sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

Art. 6 - COMPENSO ALLE COMMISSIONI DI GARA

La figura del componente di commissione aggiudicatrice di una procedura ad evidenza pubblica va ricondotta a quella del funzionario onorario (Cons. di Stato, sez.IV 24 marzo 2005 n1272);

1) Se la gara viene aggiudicata con il criterio del **prezzo più basso** da una Commissione formata esclusivamente da personale interno nessun compenso deve essere erogato.

2) Se il criterio è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**;

In caso di Commissioni miste nessun compenso verrà erogato ai componenti appartenenti a LAZIODISU.

Ai membri esterni verrà corrisposto un compenso determinato dai seguenti parametri:

- per gare d'importi posti a base d'asta fino ad euro 1.000.000, IVA esclusa, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10: **€. 1.500,00**, oltre agli oneri di legge.

Qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%, qualora sia superiore a 30 l'importo sarà maggiorato del 20%, qualora sia superiore a 50 l'importo sarà maggiorato del 30%.

- per gare d'importi posti a base d'asta da euro 1.000.000, IVA esclusa, fino ad euro 3.000.000, IVA esclusa, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10: **€. 3.000,00**, oltre agli oneri di legge.

Qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%, qualora sia superiore a 30 l'importo sarà maggiorato del 20%, qualora sia superiore a 50 l'importo sarà maggiorato del 30%

- per gare d'importi posti a base d'asta da euro 3.000.000, IVA esclusa, fino ad euro 6.000.000, IVA esclusa, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10: **€. 5.000,00**, oltre agli oneri di legge.

Qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%, qualora sia superiore a 30 l'importo sarà maggiorato del 20%, qualora sia superiore a 50 l'importo sarà maggiorato del 30%

- per gare d'importi posti a base d'asta da euro 6.000.000, IVA esclusa, in su se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10: **€. 7.000,00**, oltre agli oneri di legge.

Qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%, qualora sia superiore a 30 l'importo sarà maggiorato del 20%, qualora sia superiore a 50 l'importo sarà maggiorato del 30%.

Al compenso precedentemente determinato (compenso base + maggiorazione per il numero delle offerte pervenute) si applica la maggiorazione del 5% per la valutazione delle offerte anomale qualora sia verificata dalla Commissione e dell'1% per ciascuna seduta di gara successiva alle prime 10 necessaria per le operazioni di gara.

5) Le spese relative alla commissione sono inserite, nel caso di appalti di lavori, nel quadro economico del progetto.

Art. 7- FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE : ATTI DI GARA

- 1) Il lavoro della Commissione, che costituisce un collegio perfetto che, come tale, prevede la regola del *plenum* dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie, è improntato alla massima trasparenza.
- 2) La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o di fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara;
- 3) La Commissione di gara redige, per il tramite del Segretario, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara.
- 4) Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP sia al personale dell'AREA appalti che fornirà la piena collaborazione;
- 5) Il procedimento di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria.
- 6) Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria insieme a tutti i verbali devono essere inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi (controllo requisiti, trasmissione degli atti al Direttore generale , etc...)

Art. 8- COMMISSIONI DI COLLAUDO: COSTITUZIONE

- 1) La Commissione di collaudo procede alla realizzazione del collaudo secondo quanto previsto dal contratto e dalle disposizioni normative sul collaudo.
- 2) La Commissione o il collaudatore devono essere nominati entro 30gg. dall'ultimazione dei lavori.
- 3) La Commissione è costituita preferibilmente da personale interno, è composta da tre membri , è nominata con apposito provvedimento dal Direttore Generale di LAZIO DISU che indica, anche, il Presidente.
- 4) La Commissione può essere integrata facendo ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate dall'art. 216, comma 9 D.P.R. 207/2010.
- 5) I componenti della commissione di collaudo sono selezionati tra i dipendenti LAZIODISU in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) che abbiano competenze tecnico/scientifiche opportune in relazione alle caratteristiche della gara ed all'oggetto dell'affidamento
 - b) che prestino la loro attività all'interno di LAZIODISU da almeno 5 anni;
 - c) che non svolgano contemporaneamente e per lo stesso affidamento la funzione di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e/o progettista o direttore dei lavori;
- 6) I commissari esterni sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
- 7) Non possono essere nominati collaudatori coloro che hanno preso parte alla progettazione, direzione lavori, sorveglianza, vigilanza, controllo dell'esecuzione dei lavori o hanno avuto nel triennio rapporti di lavoro o consulenze con l'appaltatore o subappaltatore

Art. 9- ATTI DI COLLAUDO

LAVORI

La normativa prevede due forme documentali:

1) **Certificato di Regolare Esecuzione:**

- per importi inferiori a euro 500.000

2) **Certificato di Collaudo;**

- per importi superiori a euro 1.000.000.

Per importi compresi fra euro 500.000 ed euro 1.000.000 è facoltà del Direttore generale di LAZIODISU determinare se collaudare i lavori con le procedure del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo

Il certificato di regolare esecuzione è una forma semplificata di collaudo, in cui le verifiche sono effettuate dal Direttore dei lavori entro il termine perentorio di 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, la sua emissione non implica accettazione dell'opera, in quanto essa acquisisce definitività decorsi 2 anni dalla fine dei lavori.

Il collaudo si articola in tre fasi:

1. verifica dell'opera;
2. emissione certificato di collaudo;
3. approvazione del collaudo da parte di LAZIODISU

SERVIZI E FORNITURE:

La normativa prevede due forme documentali:

1) **Attestazione di Regolare Esecuzione:**

a) per importi inferiori alla soglia comunitaria di euro 206.000

b) per importi superiori alla soglia e con il limite di Euro 500.000, qualora LAZIODISU non ritenga necessario collaudare i servizi/forniture con le procedure del certificato di collaudo

2) **verifica di conformità;**

a) per importi superiori alla soglia comunitaria di euro 206.000.

Art. 10 - COMPENSO AI COLLAUDATORI - LAVORI

- 1) Se il collaudo è effettuato da Commissioni composte da membri interni, non è previsto alcun compenso se dette figure rivestono qualifica dirigenziale.
- 2) Se il collaudo è effettuato da Commissioni composte da membri esterni, spetterà, a ciascun commissario, un compenso calcolato ai sensi dell'art. 238 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 11 - COMPENSO AGLI INCARICATI DI VERIFICA DI CONFORMITA' – SERVIZI E FORNITURE

- 1) Se la verifica di conformità è effettuata da membri interni, non è previsto alcun compenso se dette figure rivestono qualifica dirigenziale.
- 2) Se la verifica di conformità è effettuata da membri esterni spetterà un compenso previsto ai sensi dell'art. 314 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 11 – CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente di settore.